



CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO
Ufficio del Sindaco

Prot. n. 35552
del 11/08/2017
Cat. 4..Cl. 8.....

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER USI DIVERSI DA QUELLO DOMESTICO FINO AL 15.10.2017

IL SINDACO

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota A.T.S. srl prot. n. 23180/2017, agli atti in data 04.08.2017 con prot. n. 34357, a firma del Direttore dell'Alto Trevigiano Servizi s.r.l. – con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 – Montebelluna - con la quale:

- invita i Sindaci ad emettere apposita ordinanza per vietare il consumo di acqua potabile, da parte della cittadinanza (utenza domestica) per scopi non strettamente attinenti all'uso domestico e con riferimento in particolare all'utilizzo dell'acqua potabile per irrigare orti, giardini, lavare auto, fontane pubbliche e tutte quelle altre attività non previste nel contratto di fornitura domestica;

ATTESO che con la medesima nota l'Alto Trevigiano Servizi s.r.l. segnala che anche per gli altri usi autorizzati, di tipo commerciale, agricolo, allevamento o altro, dovranno essere ben circoscritti alla reale attività svolta e non arbitrariamente estesi ad altri utilizzi poiché generano disagi nella corretta erogazione del servizio acquedottistico sia in termini quantitativi (cali di pressione) che qualitativi (torbidità) e verranno perseguiti da A.T.S. s.r.l. a termine di regolamento sia in sede civile che penale;

RILEVATO che in merito a quanto sopra riportato si procederà ad eseguire i dovuti controlli;
RIBADITO che l'uso dell'acqua potabile per l'irrigazione di orti e giardini e per il lavaggio delle auto è quello che depaupera la necessaria riserva normale dell'acquedotto, ne altera il regime e impedisce l'equa distribuzione dell'acqua in tutto il territorio;

RITENUTO necessario intervenire predisponendo quanto necessario al fine di assicurare l'acqua potabile agli usi domestici al fine di prevenire possibili disagi nell'erogazione del servizio acquedottistico;

ORDINA

Il divieto assoluto di UTILIZZO dell'acqua del Civico Acquedotto per scopi diversi da quello domestico e, specialmente, è vietato annaffiare orti, giardini ed ogni altra coltura agraria e le attività di lavaggio auto, FINO ALLA DATA DEL 15.10.2017 E COMUNQUE FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA.

AVVERTE

- che il presente provvedimento verrà reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dell'ordinanza, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Castelfranco Veneto www.comune.castelfranco-veneto.tv.it;
- Che si ritengono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.
- Che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa,

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data della presente ordinanza.

- Gli Ufficiali e Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento.

In caso di violazione alle disposizioni contenute nel presente atto, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €. 500.00, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 bis D.Lgs n. 267/2000 integrato dall'art. 16 L. 16/01/2003 n. 3.

Castelfranco Veneto, 11.08.2017



Fto. Il Sindaco
Stefano Marcon